

**DELIBERA N. 294/22/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ P.T.V. PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. (FORNITORE DI  
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN AMBITO  
LOCALE “PRIMOCANALE”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito “*Codice di autoregolamentazione*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante:” *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTE le note dell’8 giugno e 20 luglio 2022 (rispettivamente prot.lli n. 0189057 e n. 0224475) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato a seguito della segnalazione della Lista Ferruccio Sansa Presidente, firmata dal capogruppo Consigliere Regionale Ferruccio Sansa, relativamente alla “*esclusione della lista politica Europa Verde con Sansa-Linea Condivisa dalle trasmissioni messe in onda dall’emittente PRIMOCANALE*”, e alla presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 3 giugno 2022 le controdeduzioni, con deliberazione del 6 giugno 2022, n. 13 ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, avendo constatato “*la violazione dell’art. 11- quater, comma 1 della legge n. 28/2000*”. A seguito della nota integrativa del 7 giugno 2022 da parte dell’emittente

televisiva in questione - successiva all'inoltro all'Autorità degli esiti dell'istruttoria sommaria - il Comitato regionale competente ha proceduto alla verifica degli spazi televisivi che l'emittente ha dichiarato attribuiti alla Lista Europa Verde con Sansa-Linea Condivisa e trasmesso l'intera documentazione *“ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza”*;

VISTE le note del 6 e 7 giugno 2022, con le quali la società P.T.V. Programmazioni Televisive, nel ritenere inapplicabile la legge 28/2000 in quanto distorsiva del mercato della concorrenza, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato regionale, rappresentando che:

- i programmi in questione sono riconducibili alla testata giornalistica e non sono in alcun modo qualificabili come tribune elettorali o politiche, né sono stati riservati o concessi spazi relativi ai *referendum*;
- per decisione editoriale sono stati invitati in trasmissione tre candidati della lista *“Europa Verde con Sansa – Linea Condivisa”* *“ai quali è stato concesso ampio spazio per esprimere le loro posizioni”* ed è probabile che vengano inclusi *“alcuni altri candidati nel corso dell'ultima settimana”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come *“un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* come attuato dalla disposizione contenuta nell'art. 9, primo comma, della delibera n. 134/22/CONS secondo i quali *“quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione”*;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000 *“Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica”* e che tale previsione riceve conferma nel codice di

autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nel citato articolo 9 della delibera n. 134/22/CONS;

PRESA VISIONE dell'intera documentazione istruttoria, in particolare dei dati del monitoraggio televisivo forniti dalla società Cedat 85 al Comitato regionale competente in sede di istruttoria, relativi al periodo 29 aprile 2022 – 12 giugno 2022, dai quali emerge la presenza di candidati consiglieri della lista segnalante a sostegno del candidato sindaco al Comune di Genova avv. Ariel Dello Strologo in data 27 maggio 2022 (edizione delle ore 18.00 di “Al servizio del pubblico” con Gianni Pellegrini, tempo di parola: 00:08:18) e 3 giugno 2022 (edizione delle ore 18.00 di “Al servizio del pubblico” con Daniele Cicala, tempo di parola: 00:09:26), ma soprattutto nell'ultima settimana della campagna elettorale dal 6 giugno 2022 (edizione delle ore 21.00 de “Il programma elettorale di Primocanale” con Francesco Zannini, tempo di parola: 00:07:33) con una replica nella stessa data e quattro repliche il 7 giugno 2022, 8 giugno 2022 (edizione delle ore 18.00 di “Al servizio del pubblico” con Antonella Cascione, tempo di parola: 00:08:25) al 9 giugno 2022 (edizione delle ore 18.00 di “Al servizio del pubblico” con Ilaria Chessa, tempo di parola: 00:08:55);

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato le presenze televisive di esponenti della lista *Europa Verde con Sansa-Linea Condivisa* ed accertato gli adeguamenti spontanei agli obblighi di legge nell'ultima settimana della campagna per le elezioni comunali a Genova (6 - 9 giugno 2022), come rappresentato dall'emittente televisiva nelle memorie difensive;

RITENUTO che l'attribuzione di tali spazi televisivi alla lista segnalante prima della chiusura della campagna elettorale per il rinnovo del Comune di Genova è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.P.A. (emittente “Primocanale”) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba